

5. Entrata in vigore e abrogazioni

5.1 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo è delegato ad emanare annualmente le disposizioni di cui al precedente punto 1. Inoltre, lo stesso Comitato direzionale emanerà, entro tre mesi dalla presente delibera, le istruzioni attuative, in sostituzione di quelle stabilite dal medesimo con propria delibera n. 76/1998 richiamata in premessa.

5.2 A conclusione degli adempimenti di cui al precedente punto 5.1, la delibera CICS 21 dicembre 1993, n. 53, sarà da considerare abrogata.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 119

10A02230

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Attuazione della raccomandazione OCSE del 25 luglio 2008 sulla estensione degli aiuti ai Paesi poveri fortemente indebitati. (Deliberazione n. 93/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» ed in particolare l'art. 6, relativo alla concessione di crediti finanziari agevolati, nell'ambito di programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità di cui alla stessa legge;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la raccomandazione approvata il 25 aprile 2001 nel corso della riunione ad alto livello del Comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE che, a partire dal 1° gennaio 2002, impegna i Paesi membri a concedere ai Paesi meno avanzati (PMA) aiuti «slegati», che consistono in aiuti non condizionati all'acquisto, da parte del Paese beneficiario, di beni e servizi del Paese donatore;

Vista la delibera 31 luglio 2001, n. 134, del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, riguardante l'attuazione della raccomandazione per lo slegamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo ai PMA;

Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2002, n. 61 (G.U. n. 242/2002), recante indirizzi per la concessione dei crediti di aiuto a favore dei Paesi meno avanzati, con la quale

si prende atto della richiamata raccomandazione del 25 aprile 2001 relativa allo slegamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo nei Paesi meno avanzati e viene dato mandato al Ministro degli affari esteri, in linea con quanto indicato nella detta raccomandazione, di valutare, per ciascuno dei PMA individuati nella stessa delibera, l'entità dello «slegamento» della quota dei crediti di aiuto da destinare al finanziamento dei costi locali ed agli acquisti in Paesi terzi, quando il credito di aiuto venga concesso a favore del Governo di uno di tali PMA;

Vista la delibera del citato Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del 30 luglio 2004, n. 98 che prevede lo «slegamento» del 100% per i crediti d'aiuto concessi ai PMA;

Considerato che, con raccomandazione del Comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE del 25 luglio 2008, lo «slegamento» dell'aiuto pubblico allo sviluppo è stato esteso anche a tutti i Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC - Heavily Indebted Poor Countries) che non sono PMA;

Vista la delibera del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del 9 dicembre 2008, n. 257, riguardante l'attuazione della raccomandazione per l'estensione dello slegamento del 100% nella concessione di crediti di aiuto, da riconoscere non solo ai PMA, ma anche a tutti i Paesi poveri fortemente indebitati che non sono PMA;

Vista la nota n. 00261337 del 27 luglio 2009, con la quale il Ministro degli affari esteri sottopone, tra l'altro, all'esame di questo Comitato una proposta di delibera attuativa della richiamata raccomandazione OCSE/DAC del 25 luglio 2008, proposta sulla quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ha espresso il proprio parere favorevole in data 9 dicembre 2008;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta del Ministro degli affari esteri;

Prende atto

della raccomandazione richiamata in premessa, adottata dal Comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE il 25 luglio 2008 in ordine alla estensione dello «slegamento» del 100% nella concessione di crediti di aiuto, non solo ai PMA, ma anche a tutti i Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC - Heavily Indebted Poor Countries) che non sono PMA, a far data dal 1° ottobre 2008.

Dà mandato

al Ministero degli affari esteri, Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di adottare, in linea con quanto indicato nella citata raccomandazione dell'OCSE del 25 luglio 2008, tutte le misure necessarie per l'attuazione della raccomandazione stessa.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 120

10A02226

